



Tribunale di Bari
Quarta sezione civile

R.G. / 2023

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento;

esaminata la documentazione prodotta;

ritenuto di dover disporre ctu contabile, avente ad oggetto i seguenti quesiti:

- “a) verifichi il ctu al momento della pattuizione contrattuale il c.d. tasso di soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell’Economia e della Finanze relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il finanziamento in oggetto;
- b) calcoli al momento della pattuizione contrattuale il tasso convenuto in contratto secondo la formula del TEG includendo commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo [inclusi eventuali compensi di mediazione percepiti dai soggetti intermediari; esclusa la commissione/penale di estinzione anticipata] e spese (anche per assicurazioni e per perizie tecniche) escluse quelle per imposte e tasse (art. 644 co. 4 c.p.), compresa la maggiorazione per gli interessi di mora; in particolare, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l’indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato separatamente dal T.E.G.M., in aderenza al principio di simmetria, terrà conto del tasso medio di mora nell’individuazione della soglia limite per gli interessi moratori; laddove il D.M. di riferimento non rechi l’indicazione della maggiorazione media dei moratori si terrà conto quale termine di confronto dell’unico T.e.g.m. rilevato;



- c) nell'ipotesi in cui la pattuizione contrattuale originaria, con i criteri sopra indicati, risulti maggiore del tasso soglia in relazione al tasso di mora, proceda al ricalcolo dell'intero mutuo applicando gli interessi corrispettivi; laddove il superamento del tasso soglia riguardi gli interessi corrispettivi, proceda al ricalcolo dell'intero mutuo con le prescrizioni di cui all'art. 1815 c.c. e quindi quale mutuo gratuito;
- d) accerti il ctu se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quella semplice, art. 821 co. 3 c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto ed, in caso negativo, ridetermini il credito con applicazione del tasso legale sostitutivo Bot ex art. 117 Tub;
- e) proceda l'ausiliario alla quantificazione della somma complessivamente versata alla banca, secondo un prospetto analitico e distinto per colonne, indicando capitale, interessi, competenze e spese collegate, comunque riconducibili all'erogazione del finanziamento (ad es. spese di assicurazione, per perizie tecniche, ecc.), determinando, sulla base di calcoli alternativi (relativi cioè al regime semplice ovvero composto degli interessi di cui al punto che precede) secondo le previsioni contrattuali l'eventuale somma dovuta in restituzione dalla banca, ovvero il debito residuo del mutuatario;

P.Q.M.

- 1) dispone procedersi a ctu, nominando a tal fine il dott.
- 2) rinvia la causa all'udienza dell'11.4.2024, ore 9,30, per il giuramento del ctu.

Bari, 25.1.2024

Il Giudice

Raffaella Simone

